

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA ASSOCIAZIONE CANEZZA.IT

- Associazioni e Famiglie in rete -.



Il giorno 19 gennaio 2023 alle ore 20.30 si è riunita in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, presso il teatro-sala pubblica, in Frazione Canezza, piazza della Chiesa, n. 18/a di Pergine Valsugana (TN), a seguito dell'avviso di convocazione ritualmente inviato ai soci in data 04 gennaio 2023, ai sensi dell'Art.12, l'Assemblea straordinaria dell'Associazione CANEZZA.IT - Associazioni e Famiglie in rete -.

Sono presenti i Soci, persone fisiche, del Consiglio Direttivo, i signori:

Osler Marco, Presidente, Carlin Sandrine Vicepresidente, Planchel Claudia Cassiera, Osler Simonetta Segretaria, Bertoldi Mario, Osler Segio, Piva Alice e Villotti Anna Consiglieri.

Sono presenti i Soci, persone fisiche, signori:

Bonecher Franca, Girardi Lino, Leonardelli Elena, Menegatti Gabriele, Morelli Claudio, Osler Aldo, Osler Riccardo, Oss Andrea, Pallaoro Luca, Piva Andrea, Planchel Roberto, Roner Elena, Stefani Lucia, Stefani Paolo e Zacchello Mirko.

Sono presenti n. 23 associati su 29 iscritti di cui n. 13 in proprio e n. 10 per delega.

A norma dell'art. 12 dello Statuto sociale, assume la presidenza il Presidente dell'Associazione Marco Osler, che propone come segretaria verbalizzante Simonetta Osler che accetta.

Il Presidente rileva che l'assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata e che il numero dei Soci presenti corrisponde a quello richiesto dallo statuto art. 15 per la validità dell'assemblea straordinaria di seconda convocazione.

Di tutti i punti all'ordine del giorno è stata data notizia con la convocazione e si è provveduto all'invio di tutti gli allegati utili alle discussioni e votazioni assembleari.

Il Presidente constata e fa constatare la validità dell'assemblea, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifiche Statutarie per adeguamento alla normativa del Terzo Settore (D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 117)
- 2) Varie ed eventuali.

Il Presidente dell'Assemblea Osler Marco illustra ai soci la recente comunicazione ricevuta dall'Ufficio provinciale del Registro unico nazionale del Terzo Settore, inviata a tutti, in merito alla non piena conformità dell'attuale Statuto sociale a quanto

previsto dalla normativa del Terzo Settore. Si rendono pertanto necessarie alcune modifiche, in particolare agli articoli 2), 9), 10), 12), 16), 28) e 33), che il Presidente espone ai soci con il supporto di una copia di raffronto tra lo statuto vigente e quello con le modifiche proposte. Presenta poi all'Assemblea la nuova versione dello statuto sociale.

L'Assemblea, dopo la lettura integrale del documento, alla quale fa seguito ampia ed esauriente discussione, viene invitata dal Presidente a votare, per alzata di mano, lo Statuto così come modificato, che lo approva all'unanimità dei presenti. La nuova formulazione dello Statuto sociale, sostituisce la versione precedente, approvata il 10/10/2022 e viene allegata al presente verbale.

Considerato che le modifiche statutarie sono state necessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017), l'associazione provvederà alla registrazione del presente documento e dello Statuto allegato.

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente dall'imposta di bollo (ex art.82, c.5 del Codice del Terzo settore) ma è soggetto all'imposta di registro.

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 21.30.

Il Presidente



La Segretaria verbalizzante



Elenco dei soci presenti:

Nome e Cognome

Firma

- | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 1) Bertoldi Mario | <i>Bertoldi Mario</i> | |
| 2) Bonecher Franca | | per delega <i>Franca Bonecher</i> |
| 3) Carlin Sandrine | <i>Carlin Sandrine</i> | |
| 4) Dorigoni Lorenzo | | |
| 5) Dorigoni Rudy | | |
| 6) Filippi Laura | | |
| 7) Girardi Lino | <i>Girardi Lino</i> | |
| 8) Leonardelli Elena | | per delega <i>Elena Leonardelli</i> |
| 9) Menegatti Gabriele | <i>Menegatti Gabriele</i> | |
| 10) Morelli Claudio | <i>Morelli Claudio</i> | |
| 11) Osler Aldo | | per delega <i>Osler Aldo</i> |
| 12) Osler Marco | <i>Osler Marco</i> | |
| 13) Osler Riccardo | | per delega <i>Simonetta Osler</i> |
| 14) Osler Sergio | <i>Osler Sergio</i> | |
| 15) Osler Simonetta | <i>Simonetta Osler</i> | |
| 16) Oss Andrea | | per delega <i>Andrea Oss</i> |
| 17) Pallaoro Luca | | per delega <i>Andrea Oss</i> |
| 18) Pintarelli Michele | | |
| 19) Piva Alice | <i>Alice Piva</i> | |
| 20) Piva Andrea | <i>Andrea Piva</i> | |
| 21) Planchel Claudia | <i>Planchel Claudia</i> | |
| 22) Planchel Roberto | | per delega <i>Planchel Roberto</i> |
| 23) Roner Elena | | per delega <i>Alice Piva</i> |
| 24) Roner Luca | | |
| 25) Roner Sergio | | |
| 26) Stefani Lucia | <i>Lucia Stefani</i> | |
| 27) Stefani Paolo | <i>Lucia Stefani</i> | per delega <i>Lucia Stefani</i> |
| 28) Villotti Anna | <i>Anna Villotti</i> | |
| 29) Zacchello Mirko | | per delega <i>Simonetta Osler</i> |



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

CANEZZA.IT - APS

(ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE)

COSTITUZIONE E SCOPI

ART. 1 (Denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: CANEZZA.IT APS che assume la forma giuridica di associazione di promozione sociale non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'associazione ha sede legale nel Comune di Pergine Valsugana (Tn). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ART. 2 (Statuto)

L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 - (Finalità e attività)

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività di interesse generale che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, sono:



i) l'organizzazione e gestione di attività culturali artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/17. Le attività ricreative volgeranno al coinvolgimento diretto dei membri della comunità al fine di creare delle opportunità di sviluppo di abilità inerenti all'arte: teatrale, musicale corale, sportiva e ricreativa di calcio, pattinaggio ecc. o altre attività, e di favorire un miglior utilizzo del tempo libero. Le attività organizzate si pongono l'obiettivo di diffondere e promuovere le iniziative anche tramite la gestione di attività editoriali cartacee e digitali.

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa. L'attività si concretizzerà tramite l'organizzazione e la promozione di dibattiti, conferenze, seminari e corsi di formazione relativi alla cultura generale e all'interesse sociale. Le tematiche verranno selezionate nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze, dell'identità di ciascuno e in coerenza con i principi sanciti dalla Costituzione. La promozione delle attività di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali si pone l'obiettivo di assolvere alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile della comunità.

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni. L'associazione di promozione sociale intende preservare la memoria della comunità tramite la conservazione e valorizzazione di varie tipologie di testimonianze storiche concrete, quali fotografie, documentazioni cartacee e altro. La raccolta di tali beni verrà ampliata e sviluppata tramite iniziative di ricerca e studio riguardanti il proprio territorio, anche grazie alla collaborazione con terzi. Inoltre, si ha l'obiettivo di promuovere sia la cultura locale pregressa che quella attuale attraverso l'organizzazione di mostre ed eventi conviviali, che contribuiranno anche allo sviluppo sociale della popolazione.

k) organizzazione e gestione di attività turistiche, ricreative e sportive di interesse sociale, culturale o religioso. L'attività, volta a dare un impulso al turismo locale, si esplicherà nell'organizzazione e nella gestione di eventi e attività aperte al pubblico con lo scopo di diffondere e valorizzare usi e costumi locali. Inoltre, durante le manifestazioni si promuoveranno anche le varie iniziative organizzate e gestite dall'associazione di promozione sociale. Il tutto verrà svolto tramite eventi musicali e sportivi, spettacoli, feste conviviali in occasione di particolari ricorrenze e di tradizionali feste dei nostri paesi e altre attività di svago rivolte a tutti. Per la realizzazione di tali attività e di manifestazioni in genere l'associazione di promozione sociale si impegnerà in attività di volontariato volte a mantenere, conservare e gestire strutture pubbliche o private, gestire impianti propri o di terzi, allestire e gestire bar e punti ristoro.



l) *formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.* L'attività si esplicherà nella progettazione, coordinamento e promozione di varie iniziative finalizzate al coinvolgimento di ragazzi e ragazze in età scolastica e le relative famiglie. Il tutto verrà concretizzato tramite l'organizzazione di attività ricreative e di formazione culturale al fine di contribuire alla crescita scolastica e personale dei giovani coinvolti. Le attività sopra citate hanno l'obiettivo di creare occasioni di incontro e socializzazione in un ambiente favorevole alla crescita e alla valorizzazione della persona umana.

m) *servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al sessanta per cento da enti del Terzo settore.* L'associazione di promozione sociale attiverà rapporti e sottoscriverà convenzioni con Enti Pubblici per gestire impianti in genere ed annesse aree di verde pubblico o attrezzato, e di collaborare per lo svolgimento di manifestazioni in genere.

u) *beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.* L'attività verrà concretizzata nell'organizzazione e nel coordinamento di eventi di interesse generale volti a raccogliere fondi finanziari, alimentari e materiali da destinare a soggetti bisognosi della nostra zona, di emigrati e loro discendenti, nonché di comunità in stato di sottosviluppo, con particolare riferimento a quelle ove operano volontari originari della nostra zona. Inoltre, le attività contribuiranno non solo all'informazione e alla sensibilizzazione sul tema della beneficenza, e i relativi ideali di sussidiarietà e solidarietà, ma si cercherà anche di coinvolgere direttamente la comunità, con particolare riferimento alle giovani generazioni.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017, anche attraverso il crowdfunding per sostenere iniziative coerenti allo statuto.

L'associazione di promozione sociale opera principalmente nel territorio della Provincia Autonoma di Trento.

Art. 6 (Struttura organizzativa sociale)

L'Associazione può suddividere la propria struttura sociale e organizzativa in sezioni al fine di migliorare l'organizzazione e la gestione interna della vita associativa, per il conseguimento degli scopi sociali dell'Associazione. Le sezioni saranno composte da soci che si impegnano nell'attività di interesse generale ed in particolare nell'attività specifica a cui la sezione intende dedicarsi. E' compito dell'Organo di Amministrazione definire gli obiettivi e linee guida delle singole sezioni. Sulla base delle specifiche attività previste dall'Art. 5, la struttura organizzativa potrà essere suddivisa nelle seguenti sezioni:

- 1) **Sezione culturale, storica e museale:** per la realizzazione di parte delle attività previste ai punti **i), f) e k)** dell'Art. 5 del presente statuto.
- 2) **Sezione teatrale:** per la realizzazione di parte delle attività previste ai punti **i)** ed **e)** dell'Art. 5 del presente statuto.
- 3) **Sezione musicale:** per attuazione di parte delle attività previste ai punti **i)** ed **l)** dell'Art. 5 del presente statuto.
- 4) **Sezione ricreativa, turistica e sportiva:** per la realizzazione di parte delle attività previste ai punti **d)** ed **l)** dell'Art. 5 del presente statuto.
- 5) **Sezione solidarietà:** per attuazione di parte delle attività previste ai punti **d), l), m)** e **u)** dell'Art. 5 del presente statuto.

Le singole sezioni saranno disciplinate da apposito regolamento, a capo delle quali viene nominato dall'Organo di Amministrazione un Consiglio Direttivo di Sezione, composto da un numero fisso di 5 Soci, con a capo un Componente dello stesso Organo di Amministrazione, con funzioni di Coordinatore, con specifica delega del Presidente dell'Associazione relativa all'attività che dovrà organizzare. Il Coordinatore si trova in posizione subordinata rispetto all'Organo di Amministrazione che delega parte delle proprie attribuzioni ma può sempre rideterminarne il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire nuove direttive e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

Al Consiglio Direttivo di Sezione è demandata l'organizzazione e la gestione dell'attività della singola sezione a cui è preposto. Il suo potere decisionale è circoscritto al determinato ambito di attività della sezione: il Consiglio Direttivo di Sezione è tenuto a dirigere l'attività della sezione, curandone l'aspetto organizzativo, amministrativo e contabile, seguendo le indicazioni dell'Organo di Amministrazione.

I Coordinatori ed i rispettivi Consigli di Sezione dovranno riferire periodicamente all'Organo di Amministrazione circa i programmi ed i problemi delle sezioni stesse.

Ogni Sezione potrà essere a sua volta regolamentata da un proprio regolamento interno, approvato dalla maggioranza dell'Organo di Amministrazione.

Ogni Sezione ha diritto a candidare in seno all'Assemblea Ordinaria elettiva dell'Associazione, un proprio rappresentante per l'Organo di Amministrazione.

ART. 7 - (Ammissione)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale ed in particolare le attività previste da una o più sezioni.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di Amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 8 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
 - esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
 - votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
 - denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;
- e il dovere di:
- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 9 (Volontario e attività di volontariato)

Il volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 10 (Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. L'esclusione dell'associato viene deliberata dall'Organo di Amministrazione anche per il mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. L'Organo di Amministrazione comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. Le deliberazioni di esclusione dovranno essere comunicate adeguatamente all'associato e motivate.

L'associato può in ogni caso, ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

L'associato receduto o escluso può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto.

ART. 11 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Organo di Amministrazione
- Presidente
- Organo di controllo
- Organo di revisione

ART. 12 (L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati da almeno tre mesi e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. L'assemblea è l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail o altro mezzo idoneo a garantirne la ricezione, spedita al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione e/o comunque qualsiasi altro mezzo che renda gli associati edotti della convocazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.13 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 14 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 15 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 16 (Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. L'organo di amministrazione è composto da 5 a 9 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per n. 4 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 2 mandati.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli cinque membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

Nel caso in cui, uno o più consiglieri cessino dall'incarico per uno dei seguenti motivi - dimissioni, revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, sopraggiunte cause di incompatibilità, perdita della qualità di associato - il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione alla prima Assemblea ordinaria utile. Fino alla nuova elezione il Consiglio Direttivo rimane nella composizione risultante a seguito dell'avvenuta cessazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente punto nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei consiglieri, l'intero consiglio direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi consiglieri, i consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

ART. 17 (Il Presidente)

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 18 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 19 (Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 20 (Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 20 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo di amministrazione.

ART. 21 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del RUNTS.

- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 22 (I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 23 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 24 (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 25 (Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 26 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 27 (Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 28 (Responsabilità ed assicurazione dei volontari)

I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 29 (Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 30 (Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 31 (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 32 (Disposizioni finali)

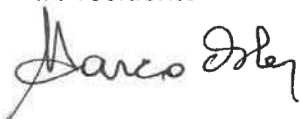
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 33 (Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

Canezza, 19 gennaio 2023.

Il Presidente



La Segretaria

